

Comitato Regionale Puglia
Via Madonna della Rena 5
70132 Bari

Tel. +39 0808642475
info@puglia.it

www.fip.it/puglia

CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE PUGLIA
COMUNICATO UFFICIALE N.797 del 25 giugno 2024
Decisione n. 7 del 21 febbraio – 25 giugno 2024

C.S.A. n. 18

Oggetto: reclamo dell'08.02.2024 proposto dalla A.s.d. Adria Academy (cod. FIP 054762), in persona del legale rappresentante, Sig.ra Anita Ferrante, Presidente, avverso il provvedimento disciplinare emesso dal Giudice Sportivo di "perdita della gara 0-20 per posizione irregolare dell'assistente operatore, essendo egli stato iscritto a referto in assenza del capo allenatore [art. 42 R.E. Gare, art. 49 R.G.]" C.U. n. 342 del 08.02.2024 G.S. regionale Puglia n. 168, relativo alla gara n. 2808 del giorno 04.02.2024 Under 15 maschile Silver n. 6:

IL RECLAMO

Effettuate le rituali premesse, la reclamante precisava, in riferimento alla gara predetta, che la Società, rappresentata, nel contesto della gara in questione, dal Dirigente Accompagnatore Ermito, "durante il riconoscimento e poco prima dell'inizio della gara":

- comunicava alla coppia arbitrale che il Capo allenatore tardava a raggiungere la struttura sportiva a causa di un guasto alla propria autovettura;
- chiedeva di poter far sedere in panchina l'aiuto allenatrice Giorgia Giorgino, regolarmente a referto in attesa dell'arrivo del predetto;
- asseriva che gli arbitri "confermavano la possibilità di sedere in panchina dall'inizio della partita all'aiuto allenatore pur non essendoci il capo allenatore";
- riconosceva che la richiesta avanzata alla coppia arbitrale fosse sostanzialmente in contraddizione con quanto previsto dalla disposizione regolamentare;
- in definitiva, il capo allenatore non avrebbe, dunque, raggiunto la struttura presso cui si disputava la gara in questione e l'aiuto allenatrice continuava a stare in panchina senza che gli arbitri "in nessun momento della gara" chiedessero alla stessa di allontanarsi e richiedeva di omologare il risultato

acquisito sul campo in accoglimento del reclamo espletato ritenendo che la squadra avrebbe comunque vinto la partita di oltre 40 punti pur con la presenza del solo dirigente accompagnatore, come previsto da regolamento.

L'ISTRUTTORIA

Il reclamo veniva pertanto chiamato in trattazione e discussione all'udienza del giorno 21 febbraio 2024 alla quale interveniva la reclamante che si riportava ai contenuti del proprio atto introduttivo, come sopra evidenziati.

Non veniva confermata la circostanza che vedeva la coppia arbitrale artefice dell'irregolarità sanzionata dal Giudice Sportivo.

La Corte, pertanto, si ritirava in Camera di Consiglio per deliberare.

DECISIONE E MOTIVI

Alla luce delle suddette evidenze, l'analisi dell'opportunità di riformare il provvedimento sanzionatorio a firma del Giudice Sportivo pugliese partiva proprio dalle norme regolamentari applicate dal medesimo. In particolare è bene citare al riguardo il disposto dell'art. 42 Regolamento Esecutivo Gare il quale prevede: *“Per poter iscrivere a referto un assistente allenatore, è obbligatorio che sia contestualmente iscritto a referto e fisicamente presente un capo allenatore in possesso della prescritta qualifica federale e della tessera gara”*; proseguendo ancora al comma 3: *“Nel caso di ritardato arrivo del Capo allenatore, l'aiuto allenatore, il preparatore fisico e l'addetto alle statistiche possono essere iscritti a referto ma potranno sedersi in panchina soltanto dopo l'avvenuto riconoscimento del Capo allenatore”* sanzionandone la contraria condotta a norma, altresì, dell'art. 49 del Regolamento di Giustizia, ovvero con la punizione sportiva della perdita della gara, in perfetta aderenza con la decisione impugnata.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello – Sezione Territoriale per la Puglia,

P.Q.M.

- 1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- 2) dispone l'incameramento della tassa reclamo come da tabella.

Bari, 21 febbraio – 25 giugno 2024

avv. Sofia Di Gioia Presidente, estensore

avv. Domenico Caringella Componente

avv. Bruna Dimichino, Componente